



CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Via C. Cattaneo, 1 - 20096 Pioltello, tel. 02923661

SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, AMBIENTALE E SERVIZI ALLE IMPRESE
UOS Ambiente, Rifiuti e Agricoltura

CAPITOLATO PRESTAZIONALE D'APPALTO

**SERVIZIO DI RICICLO/RECUPERO/SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI
RIFIUTI URBANI (EER 20.01.08) PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL
COMUNE DI PIOLTELLO – ANNI 3**

Indice generale

Art.1 - DISPOSIZIONI GENERALI E OGGETTO DELL'APPALTO.....	3
Oggetto dell'appalto.....	4
Art.2 - DURATA DELL'APPALTO.....	5
Art.3 - QUADRO ECONOMICO DEL SERVIZIO E DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO.....	5
Art.4 - LOCALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO.....	6
Art.5 – AUTORIZZAZIONI.....	7
Art.6 – PROPRIETÀ DEI RIFIUTI.....	7
Art.7 – CONFERIMENTO DEL RIFIUTO.....	8
Art.8 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI D'APPALTO E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE.....	8
Art.9 – FERMO IMPIANTO.....	9
Art.10 - REFERENTI DELLE PARTI CONTRATTUALI.....	10
Art.11 – RESPONSABILITÀ.....	11
Art.12 – MODIFICHE DEL CONTRATTO NEL PERIODO DI EFFICACIA.....	11
Art.13 - NORME DI SICUREZZA E PERSONALE.....	12
Art.14 - PAGAMENTI E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.....	14
Art.15 – CAUZIONI.....	15
Art.17 - RESPONSABILITA' PER DANNI – ASSICURAZIONI.....	16
Art.18 – CONTROLLO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.....	16
Art. 19 - CAUSE SOPRAVVENUTE E SOSPENSIONE.....	17
Art.20 – PENALI.....	17
Art.21 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	18
Art.22 – RECESSO.....	19
Art.23 - AVVIO DELLE PRESTAZIONI.....	20
Art.24 - ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI E VERIFICA DI CONFORMITÀ.....	20
Art.25 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE.....	21
Art.26 -TRATTAMENTO DATI PERSONALI.....	21
Art.27 - RINVIO ALLE NORME VIGENTI GENERALI E SPECIFICHE COVID-19.....	22
Art. 28 – CONTROVERSIE.....	23
QUADRO ECONOMICO DEL SERVIZIO.....	24

Art.1 - DISPOSIZIONI GENERALI E OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto viene redatto in conformità al dettato normativo del Decreto 13 febbraio 2014 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare denominato "Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani ". Per l'individuazione dei CAM è stato preso in considerazione il ciclo di vita del servizio e i CAM trovano declinazione nelle varie fasi di affidamento dello stesso.

I servizi oggetto di questo appalto devono essere svolti con la massima cura e tempestività per assicurare al Comune committente le migliori condizioni d'igiene, pulizia e decoro.

La presentazione dell'offerta in sede di gara implica l'accettazione da parte dell'impresa di ogni condizione riportata nel Capitolato Prestazionale d'appalto e nei restanti documenti di gara.

La gestione dei rifiuti oggetto del Capitolato è sottoposta all'osservanza dei seguenti principi generali:

- a) il servizio in questione è servizio pubblico locale, di rilevanza economica, essenziale e universale e non potrà pertanto essere sospeso salvo che per dimostrata "causa di forza maggiore" e solo nei termini indicati negli articoli che seguono. In caso di sciopero dovranno essere rispettate le norme contenute nella Legge 15 giugno 1990, n°146 e ss.mm.ii.;
- b) deve essere evitato ogni danno e pericolo alla salute, all'incolumità, al benessere e alla sicurezza della collettività e dei singoli in tutte le fasi del servizio;
- c) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio d'inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, della fauna e della flora nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- d) non devono essere danneggiati il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
- e) devono essere garantite misure di sostenibilità ambientale.

Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'individuazione dell'impianto in grado di riciclare/recuperare e smaltire la frazione organica dei rifiuti del territorio proveniente dalla raccolta differenziata (FORSU) del Comune di Pioltello e identificato al EER 20.01.08 "Rifiuti biodegradabili di cucine e mense" e lo smaltimento del sottovaglio derivante dalle operazioni di recupero della FORSU.

Non sono pertanto contemplate le fasi di raccolta e trasporto di tali rifiuti che rimangono a carico dell'appaltatore dei servizi di igiene urbana del Comune.

Al fine di garantire un controllo diretto sulla qualità del servizio, sono escluse dal presente appalto le attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi di cui alla categoria 8 dell'Albo Gestori Ambientali;

Non sono ammesse inoltre attività di smaltimento di cui alle operazioni di cui all'Allegato B della parte IV del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii., quali quelle dirette in discarica;

L'oggetto dell'appalto è identificato ai seguenti CPV:

90513000-6 - Servizi di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani e domestici non pericolosi

90514000-3 - Servizi di riciclo dei rifiuti

Il quantitativo presunto e non vincolante, dei rifiuti conferibili EER 20.01.08 – è pari a circa 3.250 tonnellate/anno – 9.750 tonnellate/triennio contrattuale.

L'impresa appaltatrice dovrà provvedere alla ricezione e dei materiali conferiti senza applicare alcuna penale relativa ad eventuale percentuale di rifiuti estranei di qualsiasi natura e composizione.

In ottemperanza ai principi di autosufficienza dei territori, di minimizzazione della movimentazione dei rifiuti e dello smaltimento dei rifiuti urbani in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi (D. Lgs 152/06 ss.mm.ii e parere ANAC 4/4/2012, n. 52), l'Operatore Economico dovrà fornire all'ente l'**impianto principale** in grado di coprire il fabbisogno richiesto e uno o più impianti sostitutivi.

Tale formulazione progettuale consente all'Ente una migliore gestione del servizio in termini di pianificazione del servizio di raccolta e trasporto e degli orari di lavoro degli operatori, oltre che permettere al Comune di effettuare un controllo più efficace sulla buona esecuzione dei servizi affidati, nel rispetto inoltre dei principi di efficienza ed efficacia ed anche di economicità.

L'impianto dovrà avere una potenzialità sufficiente alla lavorazione della tipologia e della quantità dei rifiuti conferiti dalla stazione appaltante, sia nell'arco della stessa giornata, sia dell'intera durata del presente appalto.

Il rifiuto organico EER 20.01.08 proverrà dal Comune di Pioltello e sarà derivante:

- dalla raccolta "porta a porta" presso utenze domestiche e non domestiche;
- dalle aree mercatali;
- da alcune "grandi utenze" presenti sul territorio comunale.

Sulla base del rapporto ISPRA rifiuti urbani edizione 2019 che annovera tra le tecnologie disponibili la digestione anaerobica come sempre più importante nel trattamento delle frazioni

organiche per la possibilità di abbinare al recupero di materia quello di energia, poichè tale tipologia di gestione comporta la formazione di biogas che può essere utilizzato direttamente ai fini energetici per la cogenerazione di energia elettrica e termica, migliorando in tal modo lo stato di salute dell'ambiente, con il presente appalto si chiede che le aziende partecipanti svolgano le operazioni di recupero sia di materia sia di energia come provato dagli atti autorizzativi.

Per la partecipazione al presente appalto pertanto le aziende devono disporre di impianti che effettuano l'operazione R1 di cui Allegato C alla parte IV del D.Lgs.152/2006 ss.mm.ii. oltre alle operazioni identificate come R3.

L'appaltatore, in sede di gara, dovrà indicare, nelle modalità consentite dalla normativa vigente, l'impianto sostitutivo da utilizzarsi nei casi di indisponibilità dell'impianto identificato e contemplati dal presente capitolato (es. fermo impianto, ecc). Tale impianto dovrà effettuare l'operazione R1 e R3 di cui Allegato C alla parte IV del D.Lgs.152/2006 ss.mm.ii.

Art.2 - DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è di tre anni a decorrere dal 01/03/2021 ovvero dalla data di consegna del servizio, se successiva, che viene stabilita nell'atto della consegna del servizio. Ai sensi dell'art.32 – commi 8 e 13 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. è prevista l'esecuzione anticipata del servizio nelle more della stipula del Contratto.

Il presente appalto non prevede opzioni di estensione temporale dell'affidamento.

Qualora alla scadenza del Contratto si rendesse necessaria una maggiore tempistica per la conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente dovuta a ritardi connessi a cause imprevedibili e non prevedibili della procedura stessa (quali ad es. soccorso istruttorio, anomalia dell'offerta, ricorsi ecc), l'azienda appaltatrice, ai sensi dell'art.106 – comma 11 del D.Lgs.50/2016 ss.mm.ii., sarà tenuta alla prosecuzione del servizio in regime di proroga agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante, senza nulla poter pretendere in aggiunta.

Art.3 - QUADRO ECONOMICO DEL SERVIZIO E DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO

- Importo unitario: 76,00 €/ton
- ton anno stimate: 3250
- importo a base di gara: 741.000,00 €

I costi dei rischi da interferenza sono pari a €. 0,00 e non è prevista, ai sensi dell'art. 26, comma 3 – bis, del D.Lgs.81/2008 e ss.mm.ii., la predisposizione del DUVRI in quanto il presente appalto non prevede l'esecuzione delle prestazioni nei luoghi rientranti nella giuridica disponibilità del Datore di lavoro Committente.

L'importo dell'offerta dovrà essere comprensivo di eventuali “indennizzi ambientali o altrimenti denominati” in favore del Comune sede dell'impianto o altri similari.

L'importo verrà determinato applicando la percentuale di ribasso al valore unitario.

Il corrispettivo del servizio verrà conteggiato in base al quantitativo effettivamente conferito all'azienda appaltatrice, purché determinato con la doppia pesata (lordo e tara).

Inoltre è facoltà dell'Amministrazione effettuare verifiche con l'utilizzo di pesa regolarmente certificate. In tal caso non saranno riconosciute tolleranze superiori a 50 kg tra la pesa utilizzata dal Comune e quella dell'impianto. È obbligo dell'appaltatore fornire l'omologazione e le certificazioni di Legge inerenti la pesa in dotazione all'impianto.

Il prezzo unitario si intende remunerativo per le prestazioni previste nel presente Capitolato, da eseguirsi secondo le modalità precisate nello stesso, con l'esplicita ammissione che l'azienda abbia eseguito gli opportuni calcoli estimativi prima della presentazione della propria offerta.

Art.4 - LOCALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO

La localizzazione dell'impianto (sede operativa) deve essere ubicata entro la fascia di 130 Km dal territorio di Pioltello.

La misurazione della distanza per la corretta collocazione nella fascia di 130 Km verrà verificata dalla Stazione Appaltante secondo il percorso dalla sede municipale di Via Carlo Cattaneo n°1 alla sede operativa dell'impianto, utilizzando il software gratuito disponibile sul sito <http://tuttocitta.it/percorso> selezionando nelle opzioni "percorso più veloce" e "mezzo pesante", privilegiando tra i percorsi estrapolati e suggeriti dal software quello più veloce.

Le disposizioni di cui al presente articolo valgono anche per l'impianto sostitutivo da utilizzarsi nei casi di fermo impianto.

La fascia di 130 Km è individuata nella ragione dei seguenti principi:

- "Principi di autosufficienza e prossimità" di cui all' art.182-bis D.Lgs.152/06 ss.mm.ii.
- principi introdotti dai CAM "Criteri Ambientali Minimi" relativi all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione volti a individuare il migliore servizio dal punto di vista ambientale lungo il ciclo di vita, tenuto conto della disponibilità di mercato.
- principi dell'azione amministrativa con riferimento particolare ai principi di economicità, efficienza ed efficacia.

La fascia di 130 Km viene individuata quale fascia che consente la corretta gestione ambientale a protezione delle matrici maggiormente impattate quali ad esempio l'atmosfera nonché a garantire la tutela della salute umana.

Una maggiore distanza di trasporto implica necessariamente una maggiore emissione di gas inquinanti dovuti ai mezzi di trasporto che devono raggiungere l'impianto di smaltimento. I gas di scarico dei mezzi sono noti per la loro pericolosità sulla salute umana essendo i principali responsabili delle malattie respiratorie e delle malattie a carattere neoplastico e allo stesso tempo contribuiscono all'aumento dell'effetto serra (in quanto gas serra) ad aggravare pertanto l'attuale situazione climatica. Di impatto inoltre la collocazione geografica della pianura padana che per la propria orografia impedisce il rimescolamento dell'atmosfera, ad aggravare la qualità dell'aria. E' fondamentale che l'impianto non risulti troppo distante dal luogo di produzione per garantire la

protezione della salute umana e la tutela dell'ambiente, in applicazione inoltre dei principi sanciti dai CAM.

Nel calcolare la fascia è stata inoltre considerata la disponibilità del mercato. È provato dal Rapporto ISPRA rifiuti urbani edizione 2019 che la Regione Lombardia e le aree attigue sono i luoghi con la maggiore disponibilità di impianti di trattamento/smaltimento rifiuti.

La minore distanza dal luogo di produzione dei rifiuti migliora certamente l'efficienza e l'economicità del servizio, la migliore gestione del rifiuto deve essere necessariamente collegata agli aspetti di raccolta e trasporto con riferimento ai tempi di raggiungimento degli impianti che devono essere coordinati con gli orari di apertura dell'impianto di trattamento e smaltimento della FORSU e con l'orario di fine raccolta sul territorio.

Per quanto sopra motivato la fascia chilometrica di 130 Km consente di ottemperare e contemperare i principi cardine del buon andamento della pubblica amministrazione in combinato con l'elevato grado di protezione ambientale e tutela della salute umana sanciti non solo nel D. Lgs. 152/06 ss.mm.ii. ma in tutta la Legge Comunitaria.

Art.5 – AUTORIZZAZIONI

L'impianto di destinazione dei rifiuti dovrà essere in possesso dell'Autorizzazione in corso di validità prevista dal D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. per l'esercizio e gestione dello stesso

Nell'Autorizzazione dovranno essere esplicitate le operazioni di recupero di cui all'art. 1 del presente capitolato.

Entro 1 anno prima della scadenza dell'Autorizzazione l'appaltatore dovrà comunicare alla Stazione appaltante le procedure di rinnovo.

L'impianto sostitutivo da utilizzarsi solo nei casi contemplati dal presente capitolato (es. fermo impianto, ecc.), dovrà essere in possesso delle autorizzazioni in corso di validità previste dalla normativa vigente.

Entro 1 anno prima della scadenza dell'Autorizzazione l'appaltatore dovrà comunicare alla Stazione appaltante l'impianto sostitutivo congiuntamente alle autorizzazioni.

L'appaltatore è tenuto in ogni caso a comunicare alla Stazione Appaltante ogni segnalazione inerente l'Autorizzazione da parte delle Autorità competenti al rilascio e al controllo della stessa. L'Appaltatore è tenuto ad informare immediatamente il Comune di Pioltello in merito ad eventuali sospensioni, revoche, limitazione o modifiche delle prescritte Autorizzazioni delle Autorità competenti (es. regionali, nazionali, ecc.) comminate a suo carico o agli impianti nei quali vengono conferiti i rifiuti. Resta inteso che la sospensione, la revoca o la limitazione delle autorizzazioni necessarie per svolgere il servizio, sarà causa di risoluzione del Contratto, rimanendo a carico dell'Appaltatore il risarcimento di tutti i danni eventualmente derivati al il Comune di Pioltello ed ai terzi, nonché ogni responsabilità conseguente alla mancata notifica al il Comune di Pioltello della situazione.

Art.6 – PROPRIETÀ DEI RIFIUTI

La proprietà del rifiuto descritto all'art.1 del presente Capitolato è del Comune di Pioltello fino all'avvenuta consegna del carico presso l'impianto di conferimento iniziale. Una volta conferito, il

rifiuto diventa di proprietà dell'impianto iniziale, che dovrà utilizzarlo per una delle operazioni indicate nei precedenti articoli.

Dovrà in ogni caso essere sempre garantita e fornita al Comune la tracciabilità del ciclo di vita dei rifiuti in tutte le sue fasi, dal conferimento presso l'impianto di trattamento iniziale fino allo smaltimento/recupero finale o alla perdita dello status di rifiuto.

Art.7 – CONFERIMENTO DEL RIFIUTO

Il Comune di Pioltello provvederà a propria cura e spese, tramite l'appaltatore comunale per la gestione dei servizi di igiene urbana (di cui comunicherà all'appaltatore il nominativo e le targhe degli automezzi autorizzati ai conferimenti) al trasporto del rifiuto EER 20.01.08 al luogo di consegna indicato nell'offerta dall'aggiudicatario. Tale luogo non potrà essere mutato nel corso dell'appalto senza il previo consenso esplicito dell'Amministrazione e solo in caso di motivata richiesta. L'impianto di ricevimento dovrà comunque essere in grado di ricevere il quantitativo di rifiuto oggetto dell'appalto.

L'appaltatore si impegna ad accettare immediatamente il carico dei rifiuti. Per ciascun carico il tempo complessivo di ingresso, conferimento con doppia pesatura e uscita dall'impianto **non dovrà superare la mezz'ora a decorrere dall'arrivo del carico** da parte del prestatore dei servizi di igiene urbana del Comune. Per tempi di accettazione del carico oltre i trenta minuti e fino alle sei ore verranno applicate le sanzioni indicate nell'articolo "Penali" del presente Capitolato.

I formulari rifiuto verranno emessi dal gestore dei servizi di igiene urbana in nome e per conto del Comune di Pioltello. L'appaltatore è tenuto alla restituzione del formulario di cui all'art.193 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. controfirmato e datato in arrivo e, se dovuto, del certificato di avvenuto recupero in conformità alle normative vigenti.

L'appaltatore si impegna a provvedere direttamente allo smaltimento di eventuali carichi non idonei, qualora in possesso di strutture impiantistiche idonee, ovvero a smaltire il carico non conforme presso un idoneo sito di smaltimento anche gestito da terzi. I lotti non conformi dovranno essere comunicati alla stazione appaltante al fine di garantire la possibilità di avviare adeguate campagne di controllo sui rifiuti conferiti.

Il conferimento avverrà tramite cassoni scarrabili, minicompattatori, autocompattatori e automezzi a vasca. L'impianto dovrà essere dotato di adeguati spazi di manovra per eventuali bilici di grosse dimensioni (ad esempio autoarticolati da 50 mc). Le attrezzature e gli impianti dovranno essere adeguate ai conferimenti del Comune di Pioltello anche per dimensioni e caratteristiche tecnologiche.

I conferimenti all'impianto avverranno nella misura puramente indicativa di tre al giorno. Ogni conferimento sarà accompagnato da idoneo documento di trasporto e al momento dell'accesso dovrà essere registrato tramite doppia pesatura (lordo e tara) in modo da determinare il peso netto. I carichi di rifiuti dovranno essere accettati dal lunedì al sabato a partire dalle ore 6.30 e fino ad almeno le ore 18.00 (al fine di accettare i conferimenti dei due mercati rionali del sabato). Gli unici giorni di mancato conferimento saranno le domeniche e i giorni 1° gennaio, 6 gennaio, 1° maggio, 15 agosto e 25 dicembre. Non sono ammesse chiusure per "ponti" in prossimità dei giorni di festività nazionale.

Art.8 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI D'APPALTO E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell'appaltatore la perfetta conoscenza, non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono al servizio da prestare.

L'Appaltatore si obbliga ad espletare il servizio secondo le condizioni, modalità e termini e prescrizioni contenuti nel Contratto di appalto e si impegna a garantire che tutte le attività saranno svolte secondo la migliore diligenza professionale, le migliori tecniche, a regola d'arte, in linea con gli standard e Leggi del settore di riferimento.

L'Appaltatore si impegna, altresì, a mantenere le condizioni di cui all'offerta per l'intera durata del Contratto di Appalto, senza alcuna possibilità di modificazione dei termini, modalità e condizioni. I prezzi saranno revisionati esclusivamente ai sensi dei successivi articoli.

Il servizio verrà svolto dall'appaltatore a propria cura, spese e rischio, rimanendo a suo esclusivo carico l'individuazione, l'organizzazione, la predisposizione e l'adempimento di tutto quanto necessario ed opportuno (ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, tutti i costi relativi al personale, ai materiali, al rispetto di ogni normativa applicabile, ecc.) in modo da garantire e assicurare che il servizio soddisfi pienamente i requisiti richiesti dal Capitolato.

L'appaltatore si obbliga inoltre a:

- eseguire il servizio nel completo rispetto di tutte le disposizioni di Legge, Regolamenti applicabili, norme, anche tecniche e Autorizzazioni e prescrizioni delle competenti Autorità, vigenti al momento della sua esecuzione, nonché delle procedure aziendali, eventualmente indicate e fornite dal committente, delle quali con la stipula del Contratto dichiara di aver preso visione e conoscenza, impegnandosi, altresì, a darne conoscenza ai propri collaboratori e/o ausiliari, ivi compresi gli eventuali subappaltatori;
- eseguire il servizio senza interferire o recare intralcio o interruzioni allo svolgimento dell'attività lavorativa del committente e/o di terzi;
- possedere alla data di scadenza del bando di gara (ed eventualmente rinnovare) tutti i permessi e le Autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attività contrattuali;
- adottare nell'esecuzione del Contratto ogni precauzione ed ogni iniziativa necessaria per evitare danni alle persone e alle cose, restando a suo carico ogni attività necessaria a riparare i danni arrecati al committente e/o a terzi ivi compresi quelli cagionati dal personale proprio o dai lavoratori a vario titolo impegnati nell'esecuzione del Contratto, nonché da eventuali subappaltatori;
- comunicare tempestivamente al committente eventuali variazioni in merito alla composizione della propria compagine societaria e dei propri organi societari, nonché l'insorgenza di eventuali circostanze tali da comportare modifiche alla situazione patrimoniale dichiarata in sede gara ai sensi dell'art.80 - comma 5 - lettera b) D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.;
- proseguire il servizio, pur in presenza di contestazioni e non sospendere e/o ritardare la prestazione;
- sollevare e comunque tenere indenne la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale, da qualsiasi onere le dovesse derivare, nonché da eventuali azioni legali promosse da terzi in qualunque modo connesse con l'esecuzione del Contratto o derivanti dallo svolgimento del servizio.

L'elencazione sopra riportata degli obblighi e degli oneri a carico dell'Appaltatore, ai fini dell'esecuzione del Contratto, è da intendersi come esemplificativa e non esaustiva, restando ferma la piena responsabilità dell'appaltatore per tutti gli obblighi ed oneri non indicati, ma necessari ai fini del corretto e completo adempimento delle prestazioni contrattuali.

Resta inteso che la committente, in caso di violazione dei suddetti obblighi, oltre a quelle indicate al successivi art.20, avrà facoltà di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 C.C., fatto salvo il diritto della medesima di agire per il risarcimento di eventuali danni patiti e patiendi.

L'appaltatore dovrà comunicare, entro quindici giorni dalla richiesta, attestazioni, dati ambientali ed economici e ogni altro valore richiesto dal Comune.

L'appaltatore dovrà altresì produrre il piano Economico Finanziario secondo le nuove disposizioni di ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), se dovuto.

Art.9 – FERMO IMPIANTO

Durante le eventuali soste tecniche programmate dell'impianto gestito dall'appaltatore, i rifiuti potranno essere inviati ad altro impianto in possesso dei requisiti tecnici, quantitativi e logistici definiti in sede di gara e necessari per la partecipazione, per un periodo complessivamente non superiore a trenta giorni di conferimento per ciascun anno contrattuale.

La comunicazione del fermo impianto iniziale per manutenzione e l'indicazione dell'impianto alternativo dovrà essere effettuata almeno trenta giorni prima del verificarsi della fermata, salvo documentata causa d'urgenza a seguito di imprevisto.

Se per qualsiasi motivo fosse impossibile conferire i rifiuti a causa della sospensione straordinaria delle attività dell'impianto, l'appaltatore dovrà tempestivamente inviare comunicazione al Comune di Pioltello entro dodici ore dal fermo impianto, con la descrizione precisa del motivo e origine della causa del fermo e le tempistiche previste per la riattivazione dei conferimenti, allegando idonea documentazione relativa all'accaduto.

Se si prevedesse il fermo impianto per oltre 24 ore continuative, il Comune di Pioltello dovrà essere messo in grado dall'appaltatore di poter conferire direttamente il materiale entro le 24 ore dal fermo in altro impianto individuato l'appaltatore.

In caso di sospensione del servizio dovuta a fermo programmato o non programmato, l'azienda è tenuta a reperire l'impianto alternativo presso il quale conferire i rifiuti prodotti dal Comune di Pioltello. Nel caso non dovesse essere reperito l'impianto alternativo per oltre cinque giorni consecutivi, si procederà come previsto dagli articoli che seguono sulle penali e sulla risoluzione del contratto.

L'impianto sostitutivo dovrà possedere le medesime caratteristiche e requisiti richiesti per la partecipazione alla gara e dovrà essere in possesso della necessarie autorizzazioni all'esercizio di cui al D.Lgs.152/06 ss.mm.ii.;

Dovrà inoltre essere fornita idonea documentazione di disciplina dell'impianto sostitutivo per la gestione dei rifiuti nei casi contemplati dal presente Capitolato.

La sostituzione dell'impianto deve sempre essere autorizzata dal Comune e non deve comportare oneri aggiuntivi per la stazione appaltante, né modifiche del soggetto che emetterà le fatture relative ai servizi resi.

Art.10 - REFERENTI DELLE PARTI CONTRATTUALI

Nell'ambito del rapporto contrattuale, si identificano alcune figure/funzioni chiave:
per l'Appaltatore:

- il Titolare/legale rappresentante o suo delegato purché provvisto di procura notarile “ad negotia”;
- il Referente tecnico, persona fisica, indicata dall'Appaltatore, quale referente dei Servizi in Contratto nei confronti dell'Amministrazione, con ruolo di supervisione e coordinamento dell'esecuzione dei vari interventi e tipologia dei lavori previsti.

Tale figura affiancata da eventuali assistenti, quale interfaccia unica verso l'Amministrazione, è dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità, nonché di potere di delega interna per le attività di gestione del Contratto ed è responsabile del conseguimento degli obiettivi relativi allo svolgimento delle attività previste contrattualmente.

per l'Amministrazione Comunale:

- Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP): svolge i compiti e funzioni previsti dalla vigente normativa di settore (art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) oltre a quelle previste dal presente Capitolato e delle Linee guida previste nel Documento in consultazione dal titolo: "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalto e concessioni" Approvate dal Consiglio dell'Autorità (ANAC) con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al D.Lgs.56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017.
- Il direttore esecuzione del contratto (DEC, Art. 16 DM 49/2018): l'incarico di direttore dell'esecuzione è, di norma, ricoperto dal RUP, tranne i casi indicati nelle linee guida adottate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 31, comma 5, del Codice. Il direttore dell'esecuzione riceve dal RUP le disposizioni di servizio mediante le quali quest'ultimo impartisce le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dell'esecuzione del servizio o della fornitura e stabilisce in relazione all'importanza del servizio o della fornitura, la periodicità con la quale il direttore dell'esecuzione è tenuto a presentare un rapporto sull'andamento delle principali attività di esecuzione del contratto.

Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio eventualmente impartite dal RUP, il direttore dell'esecuzione opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto.

Ai sensi dell'art.101, comma 6 -bis e dell'art.111, comma 2, del Codice, la stazione appaltante per i servizi e le forniture connotati da particolari caratteristiche tecniche, così come individuati nelle linee guida adottate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 31, comma 5, del codice, su indicazione del direttore dell'esecuzione, sentito il RUP, può nominare uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo per svolgere i compiti di cui all'art.101, comma 4 del Codice, per quanto compatibili, nonché coadiuvare il direttore dell'esecuzione nell'ambito delle funzioni di cui agli articoli da 18 a 26.

Art.11 – RESPONSABILITÀ

L'appaltatore è l'unico responsabile della corretta gestione dei rifiuti conferiti dal Comune di Pioltello, ai sensi dell'art.188 - comma 3 - lettera b) del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.

In particolare è a carico dell'appaltatore la restituzione del formulario di cui all'art.193 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e se dovuto del certificato di avvenuto recupero, in conformità alle normative vigenti, direttamente all'appaltatore comunale dei servizi di igiene urbana in quanto soggetto delegato alla compilazione del Formulario rifiuti, tenuta dei Registri di carico e scarico e ogni altro adempimento ambientale per conto dal Comune di Pioltello.

Art.12 – MODIFICHE DEL CONTRATTO NEL PERIODO DI EFFICACIA

La modifica di contratti durante il periodo di efficacia è disciplinata dall'art.106 del D.Lgs.50/16 ss.mm.ii. pertanto ogni variazione contrattuale verrà analizzata e approvata nei termini di cui all'art.106. Ogni modifica e variazione contrattuale sarà valutata dal RUP, supportato dal DEC, e in seguito validata o approvata dal Dirigente competente.

Le attività extracontrattuali saranno gestite sempre mediante l'attivazione di appalti specifici/ordinativi.

I corrispettivi per le attività extracontrattuali sono determinati in base a "preventivi di spesa" o sulla base dei prezzi unitari anche mediante l'istituzione di nuovi prezzi.

L'attivazione di tale tipologia di attività non risulta in alcun modo vincolante per l'Amministrazione la quale può anche non dare seguito alla stessa, in quanto le attività extracontrattuali vengono disposte esclusivamente sempre su richiesta dell'Amministrazione.

Per quanto attiene agli interventi extracontrattuali, una volta ricevuta la richiesta di attivazione da parte dell'Amministrazione, è compito dell'Appaltatore effettuare una valutazione tecnico-economica dell'intervento stesso. A tal fine, l'Appaltatore comunica all'Amministrazione un "preventivo di spesa". In tal caso, l'Amministrazione approva il preventivo mediante propria nota.

Tale documento costituisce, pertanto, il costo dell'attività che verrà recepito all'interno dell'appalto specifico/ordinativo.

Con riferimento alle modifiche non sostanziali ossia quelle che non alterano considerevolmente gli elementi essenziali del Contratto originariamente pattuiti di cui all'art.106 comma 4 e comma 1 lettera e), si intendono ammesse entro i limiti del 10% dell'importo contrattuale.

In relazione all'applicazione del Quinto d'obbligo si riporta l'art.106 comma 12 relativo all'estensione delle prestazioni contrattuali, *"La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto"*.

Con riferimento al comma 11 dell'art.106 è ammessa la proroga tecnica limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente e per un periodo non superiore a 6 mesi. In tal caso il contraente sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel Contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Salve le vicende soggettive inerenti l'Appaltatore, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizioni, trasformazioni societarie, cessioni o affitti di azienda o di un ramo della stessa, per le quali, nei casi previsti, troverà applicazione la disciplina prevista dall'art.106 del Codice dei Contratti Pubblici, è fatto divieto all'appaltatore di cedere il Contratto di appalto, a pena di nullità della cessione stessa.

In assenza di esplicita autorizzazione della Stazione Appaltante, è vietata qualsiasi cessione del credito afferente il corrispettivo contrattuale, con la conseguente responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente e dei rispettivi cessionari.

È fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure e mandati all'incasso.

Art.13 - NORME DI SICUREZZA E PERSONALE

I servizi di cui al presente Capitolato Prestazionale d'Appalto devono essere eseguiti dall'appaltatore mediante personale assunto alle proprie dipendenze o incaricato, regolarmente inquadrato per trattamento giuridico ed economico, nelle mansioni proprie per il corretto svolgimento di tutte le attività rientranti nei servizi.

L'appaltatore dovrà, quindi, disporre di idonee ed adeguate risorse umane, in numero e professionalità, atte a garantire l'esecuzione delle attività a perfetta regola dell'arte, per il conseguimento dei risultati richiesti.

L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività di appartenenza e per la zona dove si svolgono i servizi. L'appaltatore è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria previste per i dipendenti dalla vigente normativa. In caso di violazione degli obblighi contributivi e/o retributivi di cui sopra trovano applicazione le disposizioni di cui all'art.30 - commi 5 e 6 del D.Lgs.50/2016.

L'impresa appaltatrice è responsabile nei confronti del Comune dell'osservanza delle norme anzidette anche da parte degli eventuali subappaltatori nei riguardi dei rispettivi loro dipendenti.

L'appaltatore si impegna a garantire che vengano osservate le norme in materia di prevenzione e di igiene del lavoro, di sicurezza e tutela dei lavoratori ed in particolare si impegna ad assolvere tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs.81/2008 e ss.mm.ii.

L'Impresa aggiudicataria dovrà garantire l'osservanza delle norme previste in materia di sicurezza sul lavoro dalla legislazione vigente e, in particolare, **dovrà far pervenire, entro venti giorni dall'aggiudicazione dell'appalto** e, in ogni caso, prima dell'inizio del servizio, la seguente documentazione:

- nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) nonché il nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.), così come previsti dal D.Lgs.81/2008 e ss.mm.ii.;
- dichiarazione che i dipendenti sono formati per l'attività lavorativa che svolgono e sono informati dei rischi legati all'attività lavorativa, così come previsto dal D.Lgs.81/2008 e ss.mm.ii.

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze – DUVRI - non è dovuto dall'Amministrazione Comunale nei confronti della committente in quanto la stipula del contratto non genera interferenze rischiose tra il personale del committente e quello dell'appaltatore e in quanto il personale non opera nella stessa sede.

Inoltre per la natura del servizio in questione, trattasi di rischi per i quali resta immutato l'obbligo dell'appaltatore di redigere un apposito documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per ridurre o eliminare al minimo i rischi.

La committente sarà invece tenuta a produrre il DUVRI nei confronti della società appaltatrice dei servizi di igiene urbana il cui personale accede direttamente nell'unità lavorativa della committente. Non essendovi un'interferenza da rischi non sono dovuti gli oneri e i costi della sicurezza da interferenza.

L'appaltatore è tenuto ad adottare i più opportuni accorgimenti tecnici, pratici e organizzativi volti a garantire appieno la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi, nel pieno rispetto delle norme previste in materia di sicurezza sul lavoro dettate dal D.Lgs.81/2008 e ss.mm.ii.

L'appaltatore dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, anche per quelle stipulate per il post-COVID-19 per le imprese, comunicando, non oltre 15 giorni dalla consegna, gli estremi della propria iscrizione agli istituti previdenziali ed assicurativi.

Il Comune di Pioltello resta estraneo a qualunque controversia dovesse eventualmente sorgere tra il personale utilizzato e l'aggiudicataria.

Con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, l'impresa aggiudicataria si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal DPR 16 aprile 2013 n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) ai sensi dell'art. 2, comma 3 dello stesso DPR. La viola-

zione degli obblighi di cui al DPR 16 aprile n. 62 sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del Contratto.

Il contraente si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti ed occupati nei lavori oggetto del presente atto e, se cooperative, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell'offerta alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché delle condizioni risultanti dalle successive modifiche od integrazioni ed in genere ad ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che per la categoria venga successivamente stipulato.

Il contraente si obbliga ad osservare quanto previsto da ogni norma di legge vigente in materia di contributi a fini mutualistici, nonché delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc.

Il contraente ha l'obbligo di assicurare il servizio oggetto del presente capitolato rispettandone tutte le indicazioni e adeguando il proprio operato a tutte le modifiche che dovessero rendersi necessarie.

Sarà obbligo del contraente, nell'esecuzione del servizio in oggetto, osservare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie e previste dalle vigenti norme in materia, per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori, dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.

Il contraente è obbligato ad adottare sotto la sua responsabilità ogni adempimento previsto dalle norme vigenti in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori.

Art.14 - PAGAMENTI E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

I pagamenti per le prestazioni effettivamente svolte.

Essi verranno eseguiti in base ad emissione di regolari fatture elettroniche mensili posticipate, le quali dovranno indicare obbligatoriamente i seguenti dati:

- numero e data dell'atto di aggiudicazione definitiva dell'Appalto;
- data, numero formulario rifiuto e quantitativo netto conferito per ogni trasporto;
- ammontare totale della fattura;
- codice CIG di riferimento;
- codice univoco ufficio HVPYMN.

La società sarà tenuta inoltre alla dichiarazione delle coordinate bancarie e gli estremi di riferimento per gli effetti dell'art.3 della Legge n°136/2010 relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari. I pagamenti verranno effettuati mediante accreditamento sul "conto corrente dedicato" di cui sopra.

Il pagamento di ogni singola fattura conforme alle disposizioni di cui al D.M. 3 aprile 2013, n°55, avrà luogo previo accertamento della regolarità dell'esecuzione del servizio, nonché di quella retributiva e contributiva ed avverrà entro trenta giorni da parte del ricevimento del protocollo comunale. In caso di contestazione da parte dell'Amministrazione, il termine di pagamento non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del Contratto da parte dell'impresa aggiudicataria, la quale è tenuta a continuare il servizio sino alla scadenza contrattuale.

L'appaltatore non potrà avanzare alcuna pretesa per eventuali ritardi attribuiti ai tempi tecnici necessari per l'espletamento della procedura di pagamento.

Eventuali ed eccezionali ritardi nei pagamenti, dovuti a cause di forza maggiore, non daranno diritto all'appaltatrice di pretendere indennità di qualsiasi specie né di chiedere lo scioglimento del Contratto.

Per quanto concerne l'IVA si applica l'art.17-ter del D.P.R.633/1972 (SPLIT PAYMENT).

Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad € 5.000,00 il Comune procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48 bis dpr 602/1973 con le modalità di cui al decreto

del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18.1.2008 n. 40, salvo disposizioni diverse per emergenza Covid.

A garanzia dell'adempimento degli obblighi contributivi di cui all'art. 30 – comma 5 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., l'azienda affidataria dovrà emettere fattura pari al 99,50% dell'ammontare dovuto e la somma residua pari allo 0,50% verrà trattenuta dalla stazione appaltante e svincolata dopo l'approvazione della documentazione di cui all'art. 30 – comma 5 bis del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii..

Art.15 – CAUZIONI

In sede di stipula del Contratto l'aggiudicatario sarà tenuto alla costituzione del deposito cauzionale definitivo ai sensi e nei modi previsti dall'art.103 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. per un importo pari al 10% (dieci per cento) del valore di Contratto.

La garanzia è gestita secondo l'art.103 del D. Lgs 50/2016 ssmmii.

La cauzione, costituita secondo le norme specifiche di legge vigenti al momento dell'appalto, è a garanzia del corretto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dall'appalto, del risarcimento dei danni, nonché delle spese che eventualmente l'Amministrazione dovesse sostenere durante il Contratto a causa di inadempimento o inesatto adempimento degli obblighi dell'appaltatore.

Resta salvo per l'Amministrazione Comunale l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente, previa detrazione dei corrispettivi dovuti.

Alla scadenza del Contratto, liquidata e saldata ogni pendenza, sarà deliberato lo svincolo del deposito cauzionale residuo.

Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempienza dell'Impresa Appaltatrice, la cauzione di cui sopra sarà incamerata per intero dal Comune di Pioltello, con riserva di richiedere i maggiori danni.

L'appaltatore potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione dovesse avvalersi, in tutto o in parte.

La cauzione definitiva dovrà:

- 1) essere valida fino a sei mesi dopo la scadenza dell'appalto;
- 2) prevedere espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- 3) prevedere la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957 – comma 2 del Codice Civile;
- 4) prevedere l'operatività della garanzia entro quindici giorni dalla semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

La garanzia fideiussoria viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni

stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

La stazione appaltante ha il diritto di rivalersi sulla garanzia fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. La stazione appaltante ha il diritto di rivalersi sulla garanzia fideiussoria per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dall'inservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

La garanzia fideiussoria deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione ed in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta o integrata in relazione ai variati importi contrattuali.

La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'amministrazione appaltante che procede ad aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria ai sensi dell'art. 103, comma 3, del D. Lgs. 50/2016. Tutti gli oneri fiscali derivanti dal servizio, registrazione e diritti di segreteria, sono a completo carico dell'affidatario, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto che è a carico del Comune.

Art.16 – SUBCONTRATTI

I subcontratti sono ammessi secondo le condizioni previste dall'art.105 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.

E' fatto obbligo da parte dell'appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Art.17 - RESPONSABILITA' PER DANNI – ASSICURAZIONI

L'azienda appaltatrice assume a suo completo carico ogni responsabilità per danni arrecati a persone e cose per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, anche esterni, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il Contratto, sollevando pertanto il Comune da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi. L'appaltatore sarà, comunque, sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso il Comune di Pioltello e verso terzi per qualunque danno arrecato alle cose e alle persone, siano o meno addette ai servizi, in dipendenza degli obblighi derivanti dal presente appalto. In particolare assicura la piena osservanza delle norme sancite dal D.Lgs.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni sull'attuazione delle direttive CEE riguardanti la cautela della sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

L'Impresa aggiudicataria, prima della stipula del Contratto, dovrà presentare all'Amministrazione idonea Polizza di RCT – RCO a copertura di eventuali responsabilità con massimale di almeno 5.000.000,00 € (cinquemilioni/00 di euro) per danni a persone, animali e cose, con l'espressa rinuncia del garante ad azione di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale, per tutti i rischi, nessuno escluso, derivante dall'esecuzione del presente appalto. L'assicurazione dovrà avere la durata dell'affidamento. In alternativa alla stipula della suddetta polizza l'appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza già attiva avente le caratteristiche sopra indicate. In tal caso dovrà produrre un'appendice

alla stessa nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche i rischi derivanti dal servizio prestato per il Comune di Pioltello.

Art.18 – CONTROLLO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

L'Amministrazione Comunale provvederà alla vigilanza ed al controllo dei servizi avvalendosi del proprio personale, dal quale l'azienda appaltatrice dipenderà direttamente per tutte le disposizioni che l'Amministrazione stessa emanerà nei riguardi dei servizi oggetto dell'Appalto.

L'azienda appaltatrice nominerà e indicherà un proprio dipendente quale rappresentante della società stessa nei rapporti con il Comune. Tale soggetto segnalerà al Comune le circostanze e i fatti che possano impedire o pregiudicare il regolare adempimento del servizio. La designazione del referente del Contratto, dovrà contenere i recapiti di quest'ultimo (telefono e indirizzo e-mail) ed essere comunicata al committente entro il giorno successivo alla data di presa in carico del servizio. Il Referente del Contratto dovrà essere reperibile nei giorni e orari in cui viene espletato il servizio. In via ordinaria tutti gli ordini e le disposizioni provenienti dagli uffici comunali verranno trasmessi all'impresa in forma scritta, pertanto gli uffici dell'azienda appaltatrice dovranno essere muniti di pec sempre attiva.

L'Amministrazione ha la facoltà di effettuare in qualsiasi momento opportune verifiche volte ad accertare l'osservanza delle condizioni contrattuali da parte dell'appaltatrice, anche tramite l'accesso all'impianto di conferimento e consultazione della documentazione prevista dalla Legge (Autorizzazioni, Formulare Rifiuto, Registri di carico e scarico, ecc.).

Secondo quanto previsto dalla deliberazione AGCM 18/09/2013, in caso di anomalie comportamentali che possono essere indizio di fenomeni anticoncorrenziali, tra cui la partecipazione in R.T.I. di imprese in grado di partecipare alla gara singolarmente, ovvero laddove l'impresa appaltatrice affidi in subappalto ad impresa che pur in possesso dei citati requisiti non ha partecipato alla gara, la stazione appaltante procederà a segnalare all'Autorità tali fenomeni.

Art. 19 - CAUSE SOPRAVVENUTE E SOSPENSIONE

Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili all'Amministrazione, la stessa potrà sospendere l'esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa.

La sospensione è disposta dal RUP o, nei casi di cui all'art. 107, comma 1, D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., dal Direttore di esecuzione se nominato, compilando apposito verbale sottoscritto dall'Appaltatore ed inviato al RUP.

La sospensione permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.

In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'Appaltatore, la stessa comporta l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto, ossia il relativo periodo non è computato nella durata complessiva del contratto.

All'Appaltatore non è dovuto alcun compenso o indennizzo per le sospensioni disposte in conformità a quanto sopradetto.

Nel caso di sospensioni che superino $\frac{1}{4}$ del periodo di esecuzione contrattuale e comunque nei mesi successivi, è facoltà dell'Appaltatore chiedere lo scioglimento del contratto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese. Nel caso in cui l'Amministrazione si opponga allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini sopraindicati (art. 107, comma 2, D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.).

Art.20 – PENALI

In caso di parziale o totale inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione di risoluzione del Contratto ove ne ricorrano i presupposti, l'impresa,

oltre all'obbligo di ovviare nel più breve tempo possibile all'infrazione contestatale e al pagamento degli eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione Comunale e da privati a causa dell'inadempimento, è tenuta al pagamento di penali dell'importo variabile a seconda dell'inadempimento.

Articolo di riferimento	Inadempienza	Penale
7	Sosta oltre 30' all'interno dell'impianto	€ 50,00 per ogni mezz'ora in più fino a sei ore
8 e 18	Mancato invio di dati e documenti richiesti dal Comune	€ 100,00 per ciascun giorno di ritardo
9	Mancata comunicazione al Comune del fermo impianto per sospensione straordinaria entro le 12 ore dal fermo stesso	€ 1.000,00
9	Ritardo nell'accettazione del rifiuto oltre 6 ore e fino alle 24 ore	€ 300,00 per ogni tonnellata
9 e 20	Mancata disponibilità dell'impianto alternativo per fermo programmato dell'impianto entro le 24 ore dal fermo	€ 3.000,00 per ogni giorni di ritardo fino al quinto giorno, poi risoluzione del Contratto
9 e 20	Mancata disponibilità dell'impianto alternativo a seguito di fermo impianto non programmato	€ 3.000,00 per ogni giorni di ritardo fino al quinto giorno, poi risoluzione del Contratto
Ogni altra inadempienza contrattuale		Da € 500,00 a € 10.000,00 in funzione della gravità della contestazione

Ogni contestazione sarà valutata dal RUP, su indicazione del DEC, e sottoposta al Dirigente per la rispettiva validazione.

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione della inadempienza trasmessa a mezzo pec, rispetto alla quale la ditta appaltatrice avrà la facoltà di presentare le controdeduzioni in forma scritta entro 15 giorni dalla notifica della contestazione.

L'ammontare della penale sarà trattenuta sul primo rateo del corrispettivo, successivo alle determinazioni applicate, e comunque dopo il termine assegnato per le controdeduzioni, anche se non formalizzate dalla ditta appaltatrice stessa, e fino a completa estinzione della pendenza pecuniaria, anche in assenza di corrispondente fatturazione (in meno) da parte della stessa o anche mediante trattenuta sulla garanzia definitiva.

Il Comune potrà attingere dalla cauzione i fondi necessari in caso di inadempienze contrattuali e al fine di garantire la continuità del servizio.

L'applicazione delle penali non esclude la richiesta del maggior subito.

Verificandosi deficienze o abuso nell'adempimento degli obblighi contrattuali e ove l'impresa regolarmente diffidata, non ottemperi agli ordini ricevuti e nei tempi indicati, il Comune avrà la facoltà di rivolgersi ad altra impresa del settore e fare eseguire d'ufficio a spese dell'impresa aggiudicataria i servizi oggetto dell'appalto, fatta salva l'applicazione delle penali contrattuali e il risarcimento del maggior danno subito dalla Pubblica Amministrazione.

Art.21 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Salvo i casi di risoluzione per inadempimento previsti dall'art.108 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 C.C., al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- a) mancato avvio del servizio oggetto dell'appalto oltre i sette giorni dalla data comunicata dal Comune;
- b) sospensione non programmata del servizio oltre cinque giorni consecutivi;
- c) ripetersi per più di cinque volte nel corso nell'anno contrattuale dell'appalto di interruzioni del servizio da parte dell'appaltatore nell'accettazione del carico di rifiuti, superiori a 6 ore dall'arrivo del carico all'impianto;
- d) sospensione dell'attività dell'impianto individuato in sede di gara, qualunque ne sia la causa, per oltre trenta giorni per ciascun anno contrattuale. Quanto sopra anche in caso fosse stato individuato un impianto alternativo;
- e) mancata ottemperanza agli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi, giuridici o contrattuali, dell'Appaltatore verso il personale dipendente o incaricato per lo svolgimento dei servizi affidati;
- f) grave inosservanza delle norme di sicurezza e/o delle disposizioni di cui al D.Lgs.81/2008 ss.mm.ii.;
- g) cessione, totale o parziale, del Contratto;
- h) mancato rispetto della normativa in materia di subappalto;
- i) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni in violazione dell'art.3 - comma 9 bis della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.;
- j) mancata reintegrazione della cauzione definitiva del Capitolato Speciale entro il termine previsto;
- k) inadeguatezza e negligenza nell'esecuzione del servizio, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate e contestate compromettano il servizio e arrechino o possano arrecare danno alla stazione appaltante e/o all'utenza;
- l) mancato rispetto del Codice di comportamento e del Patto di integrità; scadenza, mancato rinnovo, sospensione, la revoca o la limitazione dell'Autorizzazione alla gestione dell'impianto;
- m) attività di gestione di rifiuti non autorizzata, ai sensi del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.;
- n) qualora le penali computate a norma dell'art. "penali" superino il 10% dell'importo contrattuale;
- o) cessazione, cessione o fallimento dell'Impresa;
- p) perdita dei requisiti soggettivi di cui all'art.80 del D.Lgs.50/2016 ss.mm.ii.;
- q) venir meno dei requisiti generali e/o speciali indicati in sede di gara;
- r) inadempimento alle disposizioni in materia antimafia.

In caso di risoluzione del Contratto l'Amministrazione provvederà a incamerare l'importo della garanzia definitiva, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.

La risoluzione del Contratto è notificata dall'Ente appaltante, tramite pec all'Impresa appaltatrice che, ricevutala, dovrà astenersi dal compiere qualsiasi servizio.

In caso di risoluzione del Contratto, all'impresa aggiudicataria spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del Contratto stesso, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che la Stazione appaltante dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.

In seguito alla risoluzione del Contratto, la stazione appaltante potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all'affidamento delle prestazioni all'impresa aggiudicataria risultata seconda classificata nella graduatoria dell'appalto in oggetto e, in caso di rifiuto di quest'ultima, alle successive seguendo l'ordine di graduatoria, come previsto dall'art.110 - commi 1 e 2 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., o nel caso di indisponibilità di una graduatoria provvederà ad eseguire d'ufficio (in quanto trattasi di servizio pubblico essenziale ai sensi dell'art.1 della Legge 15 giugno 1990, n°146 e ss.mm.ii.) gli interventi necessari per il regolare andamento dei servizi, anche avvalendosi di imprese esterne, con addebito integrale delle spese all'Appaltatore, maggiorate del 15% per oneri

di amministrazione, senza che per questo l'appaltatore possa avanzare pretesa alcuna di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo.

Art.22 – RECESSO

Per il recesso contrattuale si procederà ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs 50/16 ssmmii. La Committente, a suo insindacabile giudizio motivato ha il diritto di recedere unilateralmente dal Contratto di Appalto dandone preavviso all'Appaltatore, con comunicazione a mezzo PEC o raccomandata RR, indirizzata al Referente del Contratto, almeno 20 giorni solari prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno Committente, concordando con la medesima, qualora necessario, un piano di trasferimento e/o restituzione delle attività svolte.

Nel caso in cui la Committente eserciti il diritto di recesso, all'Appaltatore sarà corrisposto il prezzo contrattuale del solo servizio effettuato sino alla data sopra indicata, rinunciando il medesimo sin d'ora a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

È espressamente esclusa la facoltà di recesso a favore dell'Appaltatore.

L'Appaltatore si impegna ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e/o subcontraenti stipulati in esecuzione del Contratto, idonee clausole che prevedano a carico dei subappaltatori e/o subcontraenti obblighi speculari a quelli indicati nei punti che precedono, restando l'Appaltatore medesimo responsabile, in caso di mancato adempimento, di tutti i danni eventualmente subiti dalla Committente.

In caso di fallimento dell'Appaltatore e/o della sottoposizione del medesimo a procedure concorsuali, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, il Contratto di Appalto si scioglie ai sensi di quanto previsto dall'art. 81 Regio Decreto n. 267 del 1942. Qualora il curatore e/o il commissario e/o il fiduciario dichiarino, entro il termine previsto dall'articolo suddetto, di voler subentrare nel rapporto contrattuale, la Committente ha facoltà di recedere dal Contratto dandone comunicazione al curatore e/o commissario entro i 30 (trenta) giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di subentro.

La Committente, a suo insindacabile giudizio motivato ha, inoltre, il diritto di recedere unilateralmente dal Contratto di Appalto dandone preavviso all'Appaltatore, con comunicazione a mezzo PEC o raccomandata RR, indirizzata al Referente del Contratto, almeno 20 giorni solari prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione qualora intenda procedere all'affidamento del presente servizio alla futura società consortile, di cui il Comune di Pioltello sarà socio, a seguito della messa in esercizio dei propri impianti. Tale diritto di recesso potrà essere esercitato dopo lo scadere del quindicesimo mese di esecuzione del presente contratto.

In tale evenienza, la Committente riconoscerà all'Appaltatore il pagamento delle prestazioni secondo le disposizioni di cui all'art.109 del D. Lgs. 50/16 ss.mm.ii. L'appaltatore non potrà vantare alcun ulteriore diritto e/o pretesa in qualunque modo nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

Art.23 - AVVIO DELLE PRESTAZIONI

In seguito all'aggiudicazione il Comune dà avvio all'esecuzione della prestazione. Le attività oggetto del presente appalto dovranno avere inizio entro e non oltre sette giorni dalla data che verrà comunicata dal Comune.

L'impresa appaltatrice è tenuta a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del Contratto; qualora non vi adempia, la stazione Appaltante ha facoltà

di procedere alla risoluzione del Contratto.

Art.24 - ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI E VERIFICA DI CONFORMITÀ

Al termine delle prestazioni contrattuali verrà redatto tra le parti apposito verbale di ultimazione dei servizi e a seguito verrà rilasciata la verifica di conformità (nelle modalità individuate dall'art. 102 del D. Lgs 50/16 ssmii), per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi, caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

La verifica di conformità avrà luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni. Il certificato di verifica di conformità, per effetto dell'art. 102 D. Lgs 50/16 ssmii, ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Art.25 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

1. Sono a carico della ditta aggiudicataria senza diritto di rivalsa:

- a) tutte le spese contrattuali, compresi i bolli;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'eventuale ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti;
- c) le tasse e gli altri oneri eventualmente dovuti ad enti territoriali, direttamente o indirettamente connessi;
- d) le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi alla stipulazione del Contratto.

A carico della ditta aggiudicataria restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente, gravano sul servizio oggetto del presente appalto.

Il presente Contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

Art.26 -TRATTAMENTO DATI PERSONALI

La gestione dei dati personali verrà effettuata come indicato nell'Allegato sulla Privacy del Disciplinare di gara.

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, il COMUNE DI PIOLTELLO quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla presente procedura o comunque raccolti a tale scopo, informa che tali dati verranno utilizzati unicamente ai fini della partecipazione alla procedura medesima, della selezione dei concorrenti e delle attività ad essa correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, e facenti parte della Commissione;
- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
- ad ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.

I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata della procedura di affidamento di aggiudicazione del contratto.

La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con stipulazione del contratto a seguito della quale il titolare procederà alla archiviazione dei dati della procedura di affidamento, conformemente alle disposizioni vigenti, fatto salvo i dati personali da allegare al contratto medesimo.

Con l'invio e la sottoscrizione della domanda di partecipazione, i concorrenti esprimono pertanto il loro consenso al predetto trattamento.

Con separato provvedimento, da adottarsi entro venti giorni dalla data del contratto, l'operatore economico aggiudicatario sarà nominato RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI per le attività collegate con l'esecuzione dell'appalto. L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

I diritti dell'interessato sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

La relativa richiesta va rivolta al COMUNE DI PIOLTELLO.

Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa è Comune di PIOLTELLO con sede in PIOLTELLO – VIA CARLO CATTANEO,1

Con Determinazione Dirigenziale n. 635 del 07/09/2020 e successivamente con atto della Sindaca n. 14 del 17/09/2020 è stato conferito l'incarico di Responsabile della Protezione dei Dati personali (RDP), ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679, la ditta GRC TEAM srl, la quale ha designato come referente l'Avv. Beatrice Nava.

Art.27 - RINVIO ALLE NORME VIGENTI GENERALI E SPECIFICHE COVID-19

Per quanto non previsto nel presente Capitolato si rinvia alle disposizioni di Legge e Regolamenti in vigore o che potranno essere emanati durante la vigenza del Contratto ivi comprese eventuali disposizioni normative statali e/o regionali nell'ambito dell'attuale emergenza sanitaria COVID_19 che si rendono applicabili oltre a quelle concernenti la tutela infortunistica e sociale del personale e delle maestranze addette ai lavori e servizi oggetto dell'appalto.

Art. 28 – CONTROVERSIE

Le vertenze che avessero a sorgere tra il Comune e l'Appaltatrice, quale che sia la loro natura, tecnica, amministrativa o giuridica, nessuna esclusa, saranno definite dal Tribunale di Milano.